

GIURISPRUDENZA CASA**RICONSEGNA IMMOBILE**

«Il conduttore che deduca il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto e riconsegna l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva (facendo espressa riserva di azione per i diritti ancora nascenti dal contratto), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, ed il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto». Principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 14268/17, inedita.

*a cura dell'Ufficio
legale della Confedilizia*

